



*Comune di Montaldo Torinese*

*Città Metropolitana di Torino*

**NOTA INTEGRATIVA AL  
BILANCIO DI PREVISIONE  
2022-2024**

## Premessa

L'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce.

Durante l'iter di approvazione della legge di bilancio è possibile che il legislatore, per dar modo agli enti locali di applicare al proprio bilancio di previsione le novità inserite, preveda delle proroghe di questo termine.

Nel formulare le previsioni triennali si è adottato un criterio storico di allocazione delle risorse, prendendo come base di riferimento le previsioni pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio.

## Criteri di valutazione

Le previsioni triennali di entrata e di spesa rispettano i principi contabili dell'annualità, dell'unità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità, della correttezza, della chiarezza e comprensibilità, della significatività e rilevanza, della flessibilità, della congruità, della prudenza, della coerenza, della continuità, della costanza, della comparabilità, della verificabilità, della neutralità, della pubblicità, dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria ed economica.

La previsione degli stanziamenti di entrata corrente è stata formulata sulla base del criterio della storicità con riferimento alle risultanze rilevabili dagli ultimi tre esercizi.

In particolare i criteri utilizzati possono così riassumersi con riferimento alle poste di entrata più significative:

- ◆ **Imposta Municipale Propria (IMU):**

Il comma 738 della Legge di bilancio 2020 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerate le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale numeri 4 e 5 del 14/03/2020 relative all'approvazione del Regolamento della nuova IMU e alla determinazione delle nuove tariffe IMU, il gettito è stato previsto tenendo in considerazione le aliquote d'imposta vigenti sul valore del patrimonio immobiliare desunto dai versamenti effettuati negli esercizi precedenti,

- ◆ **Tassa sui Rifiuti:**

Gettito desunto dalle tariffe calcolate nel piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, in misura necessaria a garantire la integrale copertura dei costi di esercizio; la delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), a cui il comma 527 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, relativa alla "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", contenente l'allegato "A" concernente il "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021".

- ◆ **Addizionale IRPEF:**

La stima del gettito atteso viene fatta a norma del terzo decreto correttivo dell'armonizzazione (Dm Economia del 1° dicembre 2015) che ha modificato il principio della competenza finanziaria potenziata (punto 3.7.5), nella parte che disciplina l'accertamento delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti. Per queste entrate, in particolare, è stata tolta la possibilità di fare riferimento al valore stimato dal Dipartimento delle Finanze attraverso il portale del federalismo fiscale, limitando quindi l'accertamento all'importo delle riscossioni realizzate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Il termine del 30 aprile dell'anno successivo è compatibile per tributi riscossi per autoliquidazione del contribuente come IMU, mentre non lo è per l'addizionale comunale all'Irpef, che vede affluire le riscossioni anche oltre il termine del rendiconto. Ferma restando l'esigenza di garantire l'equilibrio di bilancio e di mantenere inalterate la qualità e la quantità dei servizi erogati, è intenzione confermare anche per il 2021 l'aliquota in misura del 0.5%, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n.360/1998.

- ◆ **Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni:**

Applicando le aliquote deliberate dalla Giunta Comunale e in base al gettito dell'ultimo esercizio disponibile;

- ◆ **Fondo di solidarietà:**

Con la manovra 2020 vengono introdotti i nuovi criteri di riparto del fondo di solidarietà comunale. Il decreto fiscale (articolo 57, comma 1, D.L. 124/2019) riscrive il sistema perequativo utilizzato dal 2017. Il sistema attuale prevede percentuali progressivamente crescenti di perequazione: del 20% del 2015, del 30% nel 2016, del 40% nel 2017, del 45% nel 2018, del 60% del 2019, dell'85% per il 2020, fino al raggiungimento del 100% dal 2021.

Con la novità introdotta dal decreto fiscale si riduce la percentuale di riparto su base perequativa prevista per l'anno 2019, dal 60 al 45%, ridefinendo anche il percorso perequativo dei prossimi anni per renderlo più graduale e sostenibile, con un incremento del 5% annuo, a partire dal 2020. L'applicazione a regime è dunque rinviata all'anno 2030. Il criterio perequativo di distribuzione del fondo resta confermato nella differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'applicazione dei criteri perequativi, inoltre, è rideterminato per il 2019 l'ammontare massimo della capacità fiscale perequabile nella misura del 50% della cifra complessiva della capacità fiscale da perequare (target perequativo). A partire dal 2020 la quota viene via via incrementata del 5% annuo, fino a raggiungere il 100% dal 2029. Con il sistema a regime, dal 2030 la quota del fondo distribuita in base a fabbisogni e capacità fiscale sarà pari al 100% delle capacità fiscali. Restano invece inalterate le regole di distribuzione della restante quota percentuale del fondo, ripartita sulla base del criterio della compensazione della spesa storica: fino al 2029 sarà distribuita assicurando a ciascun Comune un importo pari all'ammontare algebrico della stessa componente del fondo dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri perequativi. Il fondo di solidarietà comunale iscritto in bilancio è stato quantificato sulla base dei dati divulgati sul sito del Ministero dell'Interno, direzione centrale per la finanza locale.

Vista la nota metodologica per il 2021 che determina l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale a partire dalle somme attribuite per l'anno 2020 a titolo di FSC secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 28 marzo 2020 e dei relativi allegati dal n. 1 al n. 4, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale, n. 83 del 29 marzo 2020.

## **Principali proventi dall'erogazione di servizi**

- ◆ Diritti di segreteria edilizi:

Sulle domande di permessi di costruire e sui documenti di inizio attività sono dovuti al Comune diritti come deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.

- ◆ Servizi mensa e trasporto scolastico:

I servizi mensa e trasporto scolastico sono gestiti mediante adozione di apposita convenzione con i Comuni limitrofi.

- ◆ Principali proventi derivanti dalla gestione dei beni:

I proventi dei beni dell'ente iscritti in bilancio si riferiscono anche ad affitti, canoni di concessione di utilizzo di immobili comunali.

## **Le spese**

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- ◆ dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.).
- ◆ delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- ◆ delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nella Relazione previsionale e programmatica;

## **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il principio applicato 4/2, punto 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale,

quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2022/2024 è evidenziata nelle singole tabelle e per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

(Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa).

Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

## **Fondi di riserva**

Fondo di riserva di competenza L'articolo 166, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 ha aggiunto un nuovo comma 2-ter all'articolo 166, disponendo che per gli enti che si trovano in anticipazione di tesoreria ovvero utilizzino in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione la quota minima del fondo è elevata allo 0,45% delle spese correnti.

## **Utilizzo del fondo**

Il fondo di riserva può essere utilizzato per far fronte ad esigenze straordinarie ovvero per adeguare dotazioni dei capitoli di spesa che dovessero rivelarsi insufficienti. Il comma 2-bis dell'articolo 166, introdotto dal decreto legge n. 174/2012, impone di riservare una quota pari al 50% dello stanziamento minimo per fare fronte ad eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporti danni certi all'amministrazione. La previsione di bilancio L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione. Pertanto non trova applicazione il comma 2-ter dell'articolo 166, il quale eleva la quota minima di dotazione del fondo allo 0,45% delle spese correnti iniziali nel caso in cui si manifestino deficit di cassa tali da ricorrere agli strumenti sopra citati.

## **Spese di investimento**

Le previsioni di entrata e di spesa in conto capitale sono coerenti con i lavori pubblici programmati.

I proventi da titoli abilitativi sono previsti in linea con lo stanziamento previsionale dell'esercizio 2021.

I proventi delle alienazioni patrimoniali sono previsti in misura congrua al valore di mercato immobiliare.

I proventi delle concessioni cimiteriali sono previsti sulla base del gettito registrato negli esercizi precedenti oltre alle richieste pervenute.

I trasferimenti ed i contributi in conto capitale per investimenti sono previsti sulla base di contributi già concessi (oppure concedibili) in virtù delle normative nazionali e/o regionali vigenti.

L'utilizzo delle entrate in conto capitale rimane, comunque, subordinato alla concreta realizzazione della previsione di entrata, per il tramite del visto di copertura finanziaria da rilasciare ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.

## **Programmazione investimenti e piano triennale delle Opere Pubbliche**

L'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti" dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un Programma Triennale dei Lavori Pubblici e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale).

## **Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Previsione flussi di cassa I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati, per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- ◆ effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;
- ◆ previsioni di incasso di tributi, fondi perequativi, contributi e trasferimenti di parte corrente e di parte capitale;
- ◆ riflessi della manovra tributaria;

per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ◆ ai debiti maturati;
- ◆ flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, utenze, ecc.)
- ◆ scadenze contrattuali;
- ◆ cronoprogramma degli investimenti.

È stato verificato che, salvo manovre statali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e fondi perequativi, in vigenza della normativa attuale, non sono prevedibili ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

## Mutui – prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento anno 2022

| PROSPETTO DEI MUTUI PASSIVI CONTRATTI AL 31/12/2021 |               |                                                                                                     |                  |          |                |                 |           |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|-----------|-------------------|
| ISTITUTO MUTUANTE                                   | Somma mutuata | O G G E T T O   D E L   M U T U O                                                                   | Saggio<br>Inter. | scadenza | quota capitale | quota interessi | Annualità | Residuo<br>debito |
|                                                     |               |                                                                                                     |                  |          | importo        | Importo         |           | all ' 1-1-2022    |
| Cassa Deposito-Prestiti                             | 40.112,85     | Num. Pos.: 4417800/01 - L.R. 4/2000: AREA ADIACENTE CASTELLO E CHIESA SS.VITTORE E CORONA -         | 0,71%            | 2030     | 3.283,13       | 209,74          | 3.492,88  | 30.401,73         |
| Cassa Deposito-Prestiti                             | 150.000,00    | Num. Pos.: 4546957/00 - Passeggiata d'ingresso ai sentieri della Collina, ampliamento Via Andezeno. | 4,57%            | 2030     | 7.759,88       | 3766,29         | 11.526,16 | 84.259,27         |
| Cassa Deposito-Prestiti                             | 51.645,68     | Num. Pos.: 4409493 - COSTRUZIONE RETE FOGNARIA - RETE COLLINARE -                                   | 5,50%            | 2022     | 4.119,15       | 170,70          | 4.289,84  | 4.119,15          |
| Cassa Deposito-Prestiti                             | 41.960,34     | Num. Pos.: 4353399/01 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE USO UFFICI SEDE COMUNALE                          | 0,71%            | 2030     | 3.434,34       | 219,40          | 3.653,74  | 31.801,94         |
|                                                     |               |                                                                                                     |                  |          | 18.596,50      | 4.366,13        | 22.962,62 | 150.582,09        |

### Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2022/2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL;

### Enti ed organismi strumentali

Consorzio Chierese per i Servizi Socio Assistenziali – Servizi Socio Assistenziali

Consorzio Chierese per i Servizi – Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.

I bilanci consuntivi degli enti strumentali sono consultabili sul sito internet dell'Ente, fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

La presente Nota Integrativa è stata redatta esercitando il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del TUEL, e si appone, ai sensi degli artt. 151, 4° comma e 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle entrate e delle spese preventivate entrata accertata con il presente documento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Bechis Rosa Angela